

FISCO E SENTENZE

Consulta. Violati due parametri costituzionali: il principio di uguaglianza e quello che protegge la libertà di iniziativa economica

Sconti fiscali anche agli intermediari

Bocciata la sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine solo per le banche

Angelo Busani

L'imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio-lungo termine (applicata, di regola, con l'aliquota dello 0,25% dell'importo erogato) può essere applicata anche ai finanziamenti concessi da intermediari finanziari diversi dalle banche: è questo l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità (pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 depositata ieri) dell'articolo 15 del Dpr 601/1973 nella parte in cui limita l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi dalle sole banche.

La dichiarazione di incostituzionalità è stata pronunciata per due ragioni: da un lato, perché la limitazione dell'agevolazione al solo credito bancario provoca una ingiustificata disparità di trattamento, contraria al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra i finanziamenti concessi dalle banche e quelli concessi da altri operatori del mercato finanziario; d'altro lato perché il beneficio concesso ai soli finanziamenti bancari provoca, a favore delle banche, una distorsione della concorrenza, con

ciò violando il principio di libertà di iniziativa economica tutelato nell'articolo 41 della Costituzione.

La questione affrontata dalla Consulta ha radici assai lontane. La negazione dell'agevolazione fiscale ai finanziamenti erogati da soggetti non bancari fu affermata ad esempio nella risoluzione n. 250466/1976 e poi ribadita nella risoluzione n. 310694/1990, nella

UNA LUNGA STORIA

Nel 1976 la prima risoluzione che ha negato l'estensione dell'agevolazione. Nel 2015 le sezioni unite della Cassazione hanno invocato la Consulta

nota n. IV-8-375 del 1994 del ministero delle Finanze (conseguente alle note del Tesoro n. 94965/40 del 1993 e n. 3464 del 1994). Successivamente, l'Amministrazione finanziaria ha ripetuto il medesimo concetto nelle risoluzioni 61/E del 2002, 5/T del 2003, 131/E del 2003 e 137/E del 2007.

Costante pure l'orientamento negativo della giurisprudenza, ove in una pluralità di casi si è ne-

gato l'accesso all'agevolazione per i finanziamenti erogati da soggetti del mercato finanziario diversi dalle banche: il principio è stato affermato, ad esempio, nelle sentenze della Commissione tributaria centrale 931/1982, 2638/1996, 3920/1998, 4327/2002 e 1954/2005 e nelle sentenze di Cassazione 6183/1984, 3454/1986 e 9 marzo 2011 n. 5570.

Un'inversione di tendenza pareva esser stata segnata dalla sentenza (seppur depositata due soli giorni dopo la citata sentenza 5570/2011) della Cassazione n. 5845 del 11 marzo 2011, secondo la quale l'imposta sostitutiva si rivedeva applicabile «alle operazioni poste in essere da soggetti che rivestono la qualità di intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia, i quali esercitano, "in conformità a disposizioni legislative, statutarie od amministrative", l'attività di erogazione di finanziamenti o di prestazione di servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione» e ciò in quanto «nel contesto dell'attività di concessione di finanziamenti, avvenute ad oggetto finanziamenti agevolati gestioni di fondi pubblici,

il Testo unico bancario ha previsto la piena equiparazione tra banche ed intermediari finanziari». Il giudice di legittimità però ben presto è tornato (tra l'altro, con ordinanza e non con sentenza) nel solco del suo orientamento "tradizionale" con la decisione n. 6234 del 20 aprile 2012, ove è stato sancito che l'imposta sostitutiva non è applicabile «ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che (...) non esercitano la funzione creditizia».

Il contrasto formatosi in sede di giurisprudenza di legittimità ha comportato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali (con l'ordinanza 11373 del 3 giugno 2015) hanno dunque rimesso gli atti alla Corte costituzionale ritenendo «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del Dpr 601/1973, «nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o a lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Fisco

CASSAZIONE

Società estinte, l'estensione dei tempi di riscossione non è retroattiva

di Roberto Bianchi

L'amministrazione finanziaria avrà a disposizione ben cinque anni per incassare le debenze dalle società cessate ma esclusivamente qualora l'istanza di cancellazione risulti depositata successivamente al 13 dicembre 2014 in quanto, la disciplina accolta nell'articolo 28 del Dlgs 175/2014, che ha esteso le tempistiche di recupero per le poste debitorie esigibili da parte dell'agenzia delle Entrate, non può essere considerata retroattiva e, di conseguenza, è in grado di



manifestare la sua efficacia esclusivamente qualora la procedura di cessazione risulti essere stata innescata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo menzionato.

A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l'ordinanza 20427/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo: quotidianofisco.ilssole24ore.com

Cassazione/1. Dibattimenti in corso

Solo la sentenza definitiva blocca la non punibilità

Antonio Iorio

Per i reati di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute il cui procedimento era in corso al 22 ottobre 2015, il pagamento integrale dell'imposta ai fini della non punibilità può avvenire successivamente all'apertura del dibattimento a condizione che la sentenza non sia definitiva. A precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 52640 depositata ieri.

Un contribuente era condannato, sia in primo grado sia in appello, a 5 mesi di reclusione per omesso versamento dell'Iva indicata in dichiarazione. L'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando tra l'altro l'omessa applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilità introdotta dal Dlgs 158/2015 e prevista dall'articolo 13 del Dlgs 74/2000. Egli aveva in corso, infatti, un piano di rateizzazione che sarebbe terminato a breve con il pagamento dell'intera pretesa.

In base alla nuova formulazione del citato articolo 13 i reati di omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento.

La Corte di appello riteneva non applicabile tale causa di non punibilità perché nella specie il procedimento era già in secondo grado. La Cassazione ha invece ritenuto fondata la doglianza. Secondo i giudici di legittimità la nuova previsione è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2015) e ciò anche se il dibattimento sia già stato aperto, purché non vi sia sentenza definitiva.

In caso di rateizzazione il giu-

dice deve riconoscere un ulteriore termine di tre mesi, anche se è già aperto il dibattimento.

La natura assegnata al pagamento del debito, riguardante la punibilità del reato, comporta la sua applicazione a tutti i procedimenti in corso, anche ove sia stato oltrepassato il limite temporale previsto dalla norma. Il principio di uguaglianza vieta trattamenti differenti per situazioni uguali ed impone così che il pagamento assuma la medesima efficacia estintiva per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della norma. Se così non fosse, vi sarebbe un'ingiustificabile disparità di trattamento per le quali potrebbe prospettarsi una questione di illegittimità costituzionale.

Da evidenziare che in precedenza la Cassazione aveva già affermato il medesimo principio (sentenze 40314/2016 e 11417/2017), tuttavia, di recente aveva, al contrario, ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità ai procedimenti in corso con apertura del dibattimento già avvenuta (sentenza 30139/2017).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

CODICI TRIBUTI E F24 Credito d'imposta per il volontariato

Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, tramite il modello F24 presentato attraverso i canali Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, è istituito con la risoluzione 142/E di ieri il codice tributo "6880" denominato "credito d'imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni - articolo 1, commi 578-581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232". In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati» ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». Il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA".

AGENZIA DELLE ENTRATE Codici per agenti della riscossione

L'agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito agli agenti della riscossione le tabelle da utilizzare per l'individuazione degli enti creditori/beneficiari, dei codici entrata e dei codici relativi allo Stato del ricorso, al tipo di atto, alla tipologia dell'importo, al tipo di modello e al tipo di tributo utilizzati nella formazione dei ruoli secondo le nuove disposizioni previste dalla normativa relativa alla riforma della riscossione.

GAZZETTA UFFICIALE Proroga di 180 giorni per stati d'emergenza

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 20 novembre 2017 due delibere del consiglio dei ministri contenenti le proroghe di 180 giorni dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi: dall'8 al 30 giugno 2016 nelle province di Bergamo e di Sondrio; dal 24 al 26 novembre 2016 nelle province di Crotone e Reggio Calabria e dal 22 al 25 gennaio 2017 nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e nei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce (Cs) e di Vazzano in provincia di (Vv).

Se il tuo business diventa notizia

Mediaddress sa a chi dirlo

6.000 testate divise in categorie
33.000 nominativi di giornalisti
Mailing list automatiche

Mediaddress la banca dati che mette il mondo dell'informazione a portata di mouse

Abbonamenti a partire da 125€ al mese

www.mediaddress.it

Mediaddress
Media contact

Mediaddress è un marchio registrato di Mediadata srl

I punti-chiave

01 | LA NORMA
Dal 22 ottobre 2015, l'omesso versamento (Iva e ritenute) e l'indebita compensazione di crediti non spettanti, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito è estinto con l'integrale pagamento del dovuto

02 | L'ESTENSIONE
Per la Cassazione tale causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 non definitivi

Cassazione/2. Nessun obbligo di legge

Controlli a «tavolino» senza contraddittorio

Laura Ambrosi

Non c'è alcun obbligo di contraddittorio preventivo per l'accertamento da "vecchio" redditometro: si tratta di una verifica a tavolino per la quale non esiste alcuna norma che preveda tale obbligo. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 27422 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un accertamento fondato sul "vecchio redditometro". Il provvedimento veniva impugnato e tra i diversi motivi di ricorso veniva eccepita la violazione del diritto al contraddittorio preventivo. Entrambi i giudici di merito confermarono l'illegittimità dell'accertamento, rilevando che il confronto con il contribuente era obbligatorio anche per le cosiddette verifiche a tavolino.

L'Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata interpretazione della norma. La Suprema Corte ha innanzitutto richiamato l'ultima pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) con la quale è stato affermato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge ovvero sia stato eseguito un accesso presso la sede del contribuente.

Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi "armonizzati". Tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe potuto produrre elementi difensivi.

In tale contesto i giudici di legittimità hanno poi rilevato che il citato obbligo nemmeno poteva ravvisarsi (per il passato) alla luce della nuova norma. L'articolo 38 riformato dal Dl 78/2010, prevede il confronto preventivo all'emissione dell'accertamento, ma è applicabile solo relativamente agli accertamenti emessi dal periodo di imposta 2009 in avanti.

La Cassazione ha così confermato il rigoroso orientamento in tema di contraddittorio preventivo sfavorevole al contribuente. La giurisprudenza di legittimità è ormai costantemente orientata a negare tale rilevanza. Va da sé che l'amministrazione, in ipotesi di soccombenza nei primi gradi di giudizio, ricorrerà in Cassazione ottenendo la riforma della sentenza di merito con i conseguenti oneri a carico del contribuente il quale ha inteso proseguire il contenzioso nonostante il chiaro orientamento sfavorevole dei giudici di legittimità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così le Sezioni unite

01 | LA REGOLA GENERALE
Secondo la sentenza 24823/2015, non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia previsto per legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi «armonizzati»

02 | L'ECCEZIONE
Tuttavia, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe potuto produrre elementi difensivi